1

Comune di Genova

Archivio Protocollo generale

Piazza Dante nº 10

Genova 16121

Regione Liguria

Piazza De Ferrari 1


Genova 16121

Ufficio protocollo Via Fieschi 15

Provincia di Genova

Pizzale Mazzini 2

Genova 16122





URBAN LAB - PIANIFICAZIONE PRESA IN CARICO = 9 MAG. 2012' FASC. Nº 73

Osservazioni ai sensi dell'art. 38 comma 2) lett. D) Legge Reg. Liguria 1997 n° 36 e s.m.i. al progetto preliminare di PUC adottato

con deliberazione consiliare 7 dicembre 2011 nº 92,

del Signor Rodolfo Pieranni, nato
Ge hel
in proprio e nella qualità di Presidente e legale
rappresentante del Consorzio Strada di Via Shelley con sede ir
), formulate
con l'assistenza degli Avv. ti Luigi Cocchi e Micaela Rossi ed
elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura presso lo
studio della seconda in Genova Via Nino Bixio 3/2a

premesso che

a) Il Consorzio Via Shelley, formalmente costituito con atto con atto a rogito Notaio Angelo Noli in data 13 agosto 1986 n°7371, è l'ente che rappresenta gli interessi di tutti i comproprietari della Via privata Shelley, strada di proprietà privata realizzata a suo tempo al

servizio degli edifici eretti sulle pendici della valletta del Rio Penego in Genova – Quarto.

b) Tale viabilità privata era stata da essi realizzata per il collegamento di detti caseggiati con l'asse stradale comunale di Corso Europa.

I comproprietari, (e nelle fasi successive il Consorzio), sono stati protagonisti di un 'annosa vicenda processuale fin dal lontano 1982 anno in cui impugnarono al TAR Liguria gli atti del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata riguardante altre aree, pur site in località Rio Penego in Genova Apparizione, in posizione soprastante l'area di pertinenza dei loro edifici.

- c) I ricorrenti in primo grado fondavano la loro legittimazione sul fatto che l'attuazione della nuova sopravveniente lottizzazione era destinata ad apportare un aggravio non sopportabile di peso insediativo e gravitazionale sulla Via privata Shelley, di cui i lottizzanti non avevano la disponibilità, oltre a preludere alla realizzazione di un collegamento tra Corso Europa ed il quartiere di Apparizione, da essi ritenuto in contrasto con l'allora P.R.G. di Genova.
- d) Nel corso degli anni il Comune di Genova ha reiteratamente cercato di inserire la Via Privata Shelley "al servizio" della lottizzazione sopra individuata, incurante della natura della strada, della sua localizzazione in seno ad una vallata verde di pregio e della necessità di procedere ad una "tombinatura selvaggia" del Rio Penego, che scorre in fregio alla citata Via privata.
- e) Va ancora precisato che i successivi progetti predisposti dal Comune di Genova per la realizzazione della strada di collegamento

di cui trattasi ed oggetto di variante urbanistica sono stati tutti annullati in sede giurisdizionale con sentenze del TAR della Liguria n. 306/1997, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con sentenza n. 2423/2002 (conseguente a giudizio di revocazione della precedente sentenza n. 1473/1999) e con sentenza n° 18/1996.

f) In seguito, con DPGR n°44/2000 venne approvato il nuovo PUC, nel quale era espressamente previsto che la fabbricabilità dell'area denominata Via Penego 2, con IUI 0.25 mq/mq era subordinata alla eventuale realizzazione del tracciato viario come approvato dal Commissario ad acta appositamente nominato.

Nonostante la conclusione dell'analisi critica, che aveva evidenziato come l'utilizzo della Via Shelley avrebbe comportato un considerevole impatto ambientale per i volumi di riporti e di scavi e per l'impatto sulle aree a verde, è stata ancora prescelta la soluzione che coinvolgeva (illegittimamente) la Via Shelley

- g) Sulla base dell'incarico affidato ai progettisti è stato redatto un progetto preliminare del secondo e terzo lotto dell'opera, comportante tra l'altro variante al PUC che prevedeva la realizzazione del tracciato stradale in parte parallelo alla via privata Shelley, ed in parte coincidente con il suo sedime, parte quest'ultima da realizzarsi previa espropriazione degli originari ricorrenti;
- Il progetto preliminare è stato approvato mediante provvedimento concertativo ai sensi dell'art. 59 L.R. 36/1997 nella seduta deliberante del 1/8/2005;
- h) il procedimento è proseguito ai fini della approvazione del progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del

preliminare, ma con rilevanti modifiche, riguardanti in specie le soluzioni relative a problematiche idrauliche e di tombinamento di acque pubbliche;

i) il progetto definitivo è stato approvato mediante procedimento concertativo a sensi dell'art. 59 L.R. 36/1997 e esecutivo con provvedimento del Commissario straordinario 3/2/2011 n. 1.(ed avverso tali atti è stato interposto ricorso al TAR Liguria, pendente) Di fatto tale nuova pianificazione costituisce il progetto della strada collegamento dalla Via Monaco Simone a Corso Europa ipotizzato fin dal 1985, prevede un' infrastruttura viaria di collegamento che si svolge in parte parallela alla Via privata Shelley per la parte discendente, salvo ad un tratto ricongiungersi con il sedime della Via Shelley, di cui si prevede la espropriazione per la sua modifica e per la sua trasformazione in viabilità pubblica di accesso a Corso Europa. Anche il progetto preliminare del nuovo PUC (cui sono rivolte le presenti osservazioni) prevede l'utilizzo della via privata Shelley al servizio della predetta lottizzazione ed al riguardo, nella presente sede, si osserva quanto segue

considerato che

1) per quanto riguarda la Valletta Rio Penego (area interessata dall'intervento di cui sopra) il progetto preliminare di PUC all'art. 7 dell'Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico (AC-IU) allo stato attuale espressamente prevede "il Piano recepisce la disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa alla sottozona BCpc (ex sottozona

- BCs) con la relativa norma speciale n°4 come approvata con D.C.C. 10 settembre 2010";
- 2) tale norma speciale "confermando l'esigenza della attuazione del collegamento viario tra Via Monaco Simone e Corso Europa con le relative opere idrauliche per il riassetto della parte alta del bacino del Rio Penego secondo il tracciato definito dal Commissario ad acta" precisa che " ...la fabbricabilità dell'area denominata Rio Penego 2 è subordinata" a determinate condizioni puntualmente elencate, ma -di fatto- attualmente superate, posto che non è più prevista la realizzazione di alcuna ulteriore costruzione nella zona, pertanto il collegamento viario non ha più funzione strumentale alla fruizione da parte di nuovi assetti insediativi
- 3)E' di tutta evidenza come permanga –sempre e comunque-l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle pronunce del Giudice Amministrativo più volte adito, che non contemplava l'utilizzo della Via privata Shelley al servizio delle lottizzazioni carenti di opere di urbanizzazione primaria, infatti la puntualizzazione della IV sezione del Consiglio di Stato nella famosa sentenza 16 giugno 1986, n°421 mirava a far conseguire al ricorrente l'interesse sostanziale e cioè il bene della vita azionato, consistente nella pretesa della esclusiva utilizzazione privata della via privata Shelley in favore degli appartenenti al Consorzio dei proprietari della stessa e quindi con esclusione dell'aggravio indotto dalla soprastante lottizzazione.
- 4) In merito al richiamo alle disposizioni "speciali" del PUC del 2000 si deve aggiungere che il progetto preliminare di PUC, risultato di una nuova concertazione, prodotto dell'esito di nuove e diverse

valutazioni in merito all'assetto del territorio, non può -con riferimento alla Valletta del Rio Penego- rifarsi alle previgenti disposizioni urbanistiche, in quanto non più attuali e, comunque, superate,

5) Preme osservare altresì che l'art. 115 d.lgs 152/2006 pone il divieto di copertura (e di tombinamento) dei corsi d'acqua significativi che non sia necessitata da ragioni di tutela di pubblica incolumità

La Regione Liguria ha emanato la L.R. 58/2009 con cui si conferma tale divieto.

Inoltre, l'Autorità di bacino, nell'approvazione del piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico per l'Ambito 14 – all'art. 9 espressamente fa divieto di nuove tombinature e di ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle dirette ad ovviare situazioni di pericolo, di tutela della pubblica incolumità e di tutela igienico sanitaria.

La realizzazione della strada comporterebbe <u>comunque</u> un ampliamento del tombinamento preesistente ed il nuovo tombinamento di un rilevante tratto del Rio Penego, in violazione delle norme esistenti ed in assenza dei presupposti per la deroga al divieto generale,

tanto premesso e considerato

l'Esponenente, come assistito e rappresentato

chiede

che in sede di esame delle presenti osservazioni l'Amministrazione voglia puntualmente rivedere l'assetto della zona alla luce delle esposte considerazioni e, segnatamente, evitare il coinvolgimento della Via privata Shelley dalla progettazione di viabilità di

collegamento fra Corso Europa e Via Monaco Simone, in conformità ai giudicati amministrativi.

Con osservanza

Genova, 3 maggio 2012

Rodolfo Pieranni

per il consorzio strada di Via Shelley

Avv. Luigi Cocchi

Avv. Micaela Rossi

Vicaela Rossi Douche per il Collega Avr. Cocchi